



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Provincia di Grosseto

ORDINANZA N. 186

DEL 30/07/2026

OGGETTO: COMUNE DI ROCCASTRADA: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI ROCCATEDERIGHI DALLE ORE 00.00 DELL'11 AGOSTO 2026, ALLE ORE 18:00 DEL 16 AGOSTO 2026, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO STORICO DEI CIUCHI 2026 .

IL RESPONSABILE DEL POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

VISTA la richiesta prot. n. 13290 pervenuta in data 25/06/2026 da parte del Sig. Galdi Giulio nato il 02/12/1981 a Grosseto e residente in Roccastrada, Via Gorizia 20 per conto della Pro Loco di Roccatederighi, in cui si richiede il ripristino del doppio senso di marcia in Via Trento, Via Monfalcone e Via della Croce all'interno nel centro abitato di Roccatederighi, per lo svolgimento della manifestazione "Palio storico dei Ciuchi", dalle ore 00.01 del giorno 11 Agosto 2026 alle ore 18:00 del giorno 16 Agosto 2026;

VISTO il decreto della Prefettura di Grosseto Prot. n. 42792 del 24/07/2026, rilasciato alla Pro loco Roccatederighi con il quale si procede all'interdizione al transito veicolare in Via Roma (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Croce e l'intersezione con Via della Repubblica) tratto urbano della S.P. N. 8 "Meleta" in Roccatederighi al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione "PALIO STORICO DEI CIUCHI" organizzato dalla Pro Loco Roccatederighi con sede in Roccatederighi (Gr), via Roma 31, dalle ore 00.01 del giorno 11/08/2026 alle ore 18:00 del giorno 16/08/2026;

VISTO il nulla osta della Amministrazione Provinciale di Grosseto n. 14501 del 09/07/2026;

VISTA l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico prot. n. 15853 rilasciata in data 27/07/2026 dalla U.O. 4 Servizi Tecnici del Comune di Roccastrada;

VISTA l'ordinanza sindacale del Sindaco del Comune di Roccastrada, n° 92 del 25/06/93 con la quale si istituiva un senso unico in Roccatederighi, Via Roma – Via Trento – Via Monfalcone – Via della Croce;

RILEVATO che per il periodo di interdizione del transito veicolare di Via Roma il traffico medesimo sarà deviato, per entrambi i sensi di marcia, per Via Monfalcone - Via della Croce con conseguente necessità di sospendere l'ordinanza istitutiva del senso unico di cui in premessa;

RILEVATO inoltre che date le limitate dimensioni delle carreggiate stradali di Via della Croce e di Via Monfalcone, l'andamento morfologico della strada ed il maggiore carico veicolare che il transito nei due sensi di marcia comporta, si rende opportuno, al fine di evitare problemi per la fluidità della circolazione veicolare, istituire un divieto di sosta per ambo i lati di Via Monfalcone e

Via della Croce di Roccatederighi in concomitanza del periodo di sospensione del senso unico vigente;

RILEVATO che le limitate dimensioni della carreggiata stradale di Via delle Cortine ed il maggiore carico veicolare che il transito nei due sensi di marcia comporta durante il periodo interessato dalla manifestazione in oggetto, si rende opportuno, al fine di evitare problemi per la fluidità della circolazione veicolare, istituire un divieto di sosta per ambo i lati in Via delle Cortine;

VISTO l'informativa del Comando di Polizia Locale del 25/07/2026

VISTO il parere del Ministero dell'Interno del 18/01/2006 con il quale si demanda alla competenza dirigenziale l'emanazione di ordinanze di disciplina della circolazione stradale in tutte le ipotesi in cui l'atto sia a contenuto vincolato (debba essere adottato per oggettive motivazioni di natura tecnica, caratteristiche strutturali della strada ecc.) o temporaneo (per modifiche alla circolazione stradale che siano legate a circostanze specifiche: lavori sulla sede stradale, manifestazioni o feste locali, ecc. ecc., e di durata circoscritta all'evento);

RILEVATO che l'adozione del provvedimento di disciplina della circolazione stradale di cui al presente provvedimento rientra nelle casistiche di vincolarità e/o temporaneità in premessa descritte in quanto circolazione veicolare viene modificata in Via Trento, Via Monfalcone, Via della Croce e Via delle Cortine in Roccatederighi dalle ore 00.01 del giorno 11/08/2026 alle ore 18.00 del giorno 16/08/2026 per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa;

VISTO l'art. 7 del C.d.S. approvato con D. Lvo 285/92 e il relativo regolamento di attuazione;

VISTO l'art. 2 del Regolamento di Polizia Locale approvato con Delibera della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni n° 55 del 16-08-2022, trattante l'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione stradale, e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 17/2025 che affida al sottoscritto la responsabilità del servizio associato di Polizia Locale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

in Roccatederighi, dalle ore 00.01 del giorno 11/08/2026 alle ore 18:00 del giorno 16/08/2026:

- LA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 92 DEL 25/06/1993, istitutiva di un senso unico in Via Roma – Via Trento - Via Monfalcone - Via della Croce;
- L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Via Trento, Via Monfalcone e Via della Croce;
- L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA ambo i lati, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli – come disposto dall'Art. 120 comma 1 lett. a) – Fig. II 74 e art. 83 comma 10 – Fig. II 6/m - del Reg. di esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 in Via Monfalcone - Via della Croce e in Via delle Cortine;
- il transito obbligatorio in Via della Croce e Via Monfalcone dei veicoli che transiteranno sulla S.P. 8 con direzione di marcia Sassofortino/Montemassi;

- il DIVIETO DI TRANSITO per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 m. in Via della Repubblica – come disposto dall’Art. 118 Figura II 65 - del Reg. di esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 nr. 495.

sotto l’osservanza di tutte le leggi e regolamenti volte a preservare le pubbliche strutture, l’incolumità delle persone e i diritti dei terzi nonché sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il provvedimento dovrà essere limitato nel tempo e nello spazio, sulla base delle effettive esigenze connesse alla concessione di suolo pubblico, al fine di limitare i disagi per i residenti.

Nel caso si renda necessario il transito dei veicoli di soccorso e d'emergenza dovrà essere garantito in ogni momento il passaggio dei suddetti mezzi.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, A MEZZO DEL PROPRIO PERSONALE INCARICATO, DOVRÀ PROVVEDERE AL POSIZIONAMENTO ED ALLA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA anche in collaborazione con il Settore Tecnico Comunale se necessario.

DISPONE

Al Sig. Galdi Giulio, in qualità di richiedente l'atto, l'adozione dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati nel periodo compreso dal giorno 11/08/2026 al giorno 16/08/2026 per ragioni di ordine tecnico, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, nonché per prevalenti ragioni di tutela dell’incolumità pubblica.

Le limitazioni oggetto della presente ordinanza devono essere effettuate con le seguenti modalità:

A. il compito di provvedere, in tutti i siti interessati, al posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada; in occasione della posa in opera della segnaletica stradale provvisoria **dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica stradale eventualmente in contrasto**. Al termine della manifestazione sarà compito dell’associazione richiedente il provvedimento provvedere al ripristino della preesistente segnaletica;

B. il posizionamento della segnaletica provvisoria atta ad interdire la sosta dovrà essere effettuato almeno 48 ore prima dell’inizio dell’ occupazione e comunicato via e-mail all’indirizzo poliziale@unionecomunecollinemetallifere.it, con indicazione del giorno, località orario dell’avvenuto posizionamento;

C. tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate dovranno essere posizionate in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;

D. la segnaletica necessaria a rendere esecutiva la presente ordinanza, costituita da un segnale di DIVIETO DI TRANSITO da apporre all’intersezione tra Via Roma e Via della Croce (fig II 46 Art. 116 del reg di es.del C.d.S.) e da un segnale di DIVIETO DI SOSTA (fig II 74 Art. 120 del reg di es. del C.d.S.) con pannello integrativo rimozione (fig II 6/m Art. 83 del reg di es. del C.d.S.) da apporre all'inizio dei lati di accesso ai tratti interessati dal presente provvedimento dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell’inizio della validità della presente ordinanza e rimossa a cura della Richiedente;

- E. che sia comunque garantito il passaggio in sicurezza dei veicoli dei mezzi di soccorso e di quelli della Forza Pubblica;
- F. che sia provveduto a dare diffusione al presente provvedimento al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada;
- G. il richiedente, al termine del periodo di validità della presente ordinanza, ripristini la normale circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, in modo tale che non vi sia presenza anche occulta di ingombri sulla carreggiata che possano arrecare pregiudizio per la sicurezza del transito di veicoli e pedoni;
- H. che siano fatti salvi i diritti dei terzi;
- I. all'Organizzatore della manifestazione compete il compito di provvedere, in tutti i siti interessati, al posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada;
- J. agli organizzatori dell'evento è demandato il compito di garantire idoneo presidio, con personale addestrato per accoglienza e informazioni al pubblico per tutta la durata degli eventi;
- K. tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate dovranno essere posizionate in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;
- L. tutti i veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere passo d'uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica;
- M. i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi noti a mezzo della prevista segnaletica stradale, da avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni;
- N. il richiedente sia in possesso di tutti i titoli autorizzativi e delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento della manifestazione;
- O. che sia apposto un segnale di DIVIETO DI TRANSITO per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 m all'ingresso di Via della Repubblica – come disposto dall'Art. 118 Figura II 65 - del Reg. di esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 ed un segnale a valle di Via Trento di preavviso del suddetto divieto di transito ai mezzi di dimensioni superiori ai 2,00 metri di larghezza, con pannello integrativo “ A 200 metri”.
- P. **agli organizzatori dell'evento è demandato il compito di garantire idoneo presidio, presso il tratto a doppio senso di circolazione di Via della Croce e Via Monfalcone, mediante personale incaricato e adeguatamente riconoscibile, al fine di assicurare lo svolgimento della circolazione stradale in condizioni di sicurezza per tutta la durata della manifestazione.**

Al termine della manifestazione è fatto obbligo al richiedente di ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, garantendo la transitabilità nei tratti delle vie interessate dall'evento.

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere e trasmesso al Comune di Roccastrada.

DEMANDA

Agli organi di controllo di cui all'art.12 CdS la corretta esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA

Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte del contenuto della presente ordinanza, si procederà a punire gli eventuali trasgressori ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel Codice della Strada.

Che il responsabile del procedimento è il Resp. del Servizio di P.L. Dott. Adriano Innocenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. della Toscana per eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge; al Ministero dei lavori Pubblici per motivi attinenti all'apposizione della segnaletica di cui in premessa. In alternativa al ricorso al Tar è ammesso, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale del presente provvedimento, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile
POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Adriano Innocenti

Atto originale in formato digitale.

Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede di UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Adriano Innocenti in data 30/07/2026